

REGOLAMENTO GENERALE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI E SERVIZI “GESTIONE COMPENDIO TERMALE” DEI COMUNI DI GUARDIA PIEMONTESE ED ACQUAPPESA

PREMESSA

I Comuni di Guardia Piemontese ed Acquappesa sono stati titolari di una Concessione perpetua riguardante l'utilizzo dell'acqua termale delle sorgenti denominate “Terme Luigiane”, in forza del Decreto Ministeriale delle Corporazioni 3/7/1935.

Con tale decreto infatti è stata concessa in perpetuo al Comune di Guardia Piemontese Terme (costituito con R.D. n. 2517 del 22/12/1927 dalla fusione dei Comuni di Guardia Piemontese ed Acquappesa e successivamente scisso con D.D.L. n. 27 del 1/2/1945, con cui sono stati ricostituiti i due Comuni di Guardia Piemontese ed Acquappesa), la facoltà di utilizzare l'acqua delle sorgenti denominate “Terme Luigiane”.

In particolare, il Decreto del Ministero delle Corporazioni sopra citato, è stato emesso ai sensi del R.D. n. 1443 del 29/7/1927 e, più nello specifico, degli articoli 60 e 63 di tale Regio Decreto.

I giacimenti di acque minerali e termali sono miniere ed hanno pertanto acquisito la natura giuridica di bene pubblico – in specie di beni patrimoniali indisponibili – la cui destinazione pubblica è lo sfruttamento economico del bene, la cui coltivazione può essere direttamente esercitata dall'ente territoriale proprietario (la Regione per le acque minerali e termali) o affidata ad un soggetto terzo con atto di Concessione.

Le acque minerali e termali, originariamente appartenenti allo Stato, sono state trasferite in proprietà alle regioni per effetto della loro istituzione prevista dalla Costituzione (art. 114).

Ciò vale, però, solo per le miniere (comprese le acque termali), che alla data dell'emanazione delle norme che hanno regolato il trasferimento delle competenze dallo stato alle Regioni erano patrimonio indisponibile dello stato, mentre non riguardano quelle concessioni che quando sono state emanate le norme di trasferimento erano già state date in concessione perpetua ai sensi del R.D. 1443/1927.

Infatti, il R.D. n. 1443/1927 aveva previsto (articoli 60 e 63), con la sua entrata in vigore, un'eccezione che interessava i precedenti proprietari del bene qualificato come miniera.

Ovvero, entro un anno dall'entrata in vigore del r.d. n. 1443/1927 si attribuiva agli interessati l'onere di denunciare le concessioni già assentite e le miniere in esercizio o abbandonate unitamente alla prova («*titoli comprovanti*») della disponibilità o della proprietà della miniera e il mancato adempimento dell'onere di denuncia entro il termine previsto comportava l'estinzione di ogni pretesa giuridica sulla miniera che entrava a far parte del patrimonio indisponibile dello Stato senza limitazioni derivanti da diritti pregressi, estinti per omessa denuncia (r.d. n. 1443/1927, art. 60).

La tempestiva denuncia dei proprietari della miniera – unitamente alla prova del titolo dominicale – consentiva di ottenere la concessione perpetua di coltivazione: «le coltivazioni di giacimenti di sostanze che, per effetto dell'art. 2, entrano a far parte della categoria delle miniere, sono date in concessione perpetua al proprietario del giacimento e sono sottoposte alle disposizioni del presente titolo, in quanto applicabili»; proprio in questo senso era stato emesso il Decreto Ministeriale delle Corporazioni 3/7/1935, a seguito del quale i Comuni di Guardia Piemontese ed Acquappesa sono stati titolari della concessione perpetua delle acque termali “Terme Luigiane”.

La proprietà dei terreni e dei beni insistenti su di essi, in proprietà promiscua ed indivisa tra i due Comuni, per come da perimetrazione effettuata dal perito demaniale C. Pancaro nel 1927 ed eventuali ss.mm.ii., costituisce il territorio di applicazione di quanto riportato nel presente Regolamento.

Articolo 1 Oggetto

Il presente Regolamento ha per oggetto le norme regolamentari di funzionamento della gestione associata delle funzioni e servizi nell'ambito del "Compendio Termale" di competenza dei Comuni di Guardia Piemontese ed Acquappesa, ed in particolare nella porzione di territorio di proprietà promiscua ed indivisa tra i due Comuni racchiusa nella perimetrazione del vincolo di tutela della risorsa mineraria per come da perimetrazione trasmessa alla Regione Calabria ed in corso di approvazione, fatto salvo le ulteriori porzioni di territorio promiscue ed indivise situate al di fuori del perimetro stesso.

Articolo 2 Finalità

1. La gestione associata delle funzioni e servizi attraverso Convenzione, costituisce lo strumento sinergico mediante il quale gli Enti aderenti assicurano l'unicità di conduzione e la semplificazione di tutte le procedure inerenti le funzioni ed i servizi associati relativi al "COMPENDIO TERMALE".

2. L'Ente Capo Convenzione o Ente Capofila è individuato dai Comuni aderenti nella Deliberazione di Consiglio e/o Convenzione sottoscritta a riguardo.

3. Saranno individuati in sede di Convenzione, dai Comuni aderenti e con Delibera dei Consigli comunali, i Responsabili dei Servizi di seguito riportati, unitamente alla organizzazione generale ed obiettivi degli stessi:

1. Sportello Unico per l'Edilizia e Manutenzione relativo al "COMPENDIO TERMALE"

2. Sportello Unico Attività Produttive relativo al "COMPENDIO TERMALE"

3. Sportello Gare relativo al "COMPENDIO TERMALE"

4. Servizi del "COMPENDIO TERMALE" (*Depurazione, Rifiuti, Turismo e Spettacolo, Risorsa Idrica, ecc.*)

4. Resta affidata ai Comuni aderenti l'attività di verifica, analisi e controllo delle funzioni e dei servizi, oltre all'attività di supporto per l'implementazione e lo sviluppo degli stessi, compreso l'aggiornamento e la messa a disposizione dell'Ente Capo Convenzione o Ente Capofila, e dei Responsabili della gestione associata delle funzioni e servizi, dei dati Comunali necessari per una corretta gestione delle attività, delle funzioni e dei servizi.

Articolo 3 Principi

1. L'organizzazione in forma associata deve essere sempre improntata ai seguenti principi:

- a) migliorare la qualità dei servizi erogati;
- b) contenere la spesa per la gestione di tali servizi;
- c) rafforzare le modalità di concertazione territoriale.

Articolo 4 Funzioni e Servizi

1. Al momento della redazione del presente Regolamento vengono individuate le funzioni e servizi da gestire in forma associata per come qui di seguito specificato:

- a. Sportello Unico per l'Edilizia e Manutenzione relativo al "COMPENDIO TERMALE"

- b. Sportello Unico Attività Produttive relativo al “COMPENDIO TERMALE”
 - c. Sportello Gare relativo al “COMPENDIO TERMALE”
 - d. Servizi del “COMPENDIO TERMALE” (*Depurazione, Rifiuti, Turismo e Spettacolo, ecc.*)
2. Potranno essere attivati in seguito, mediante approvazione dei Consigli comunali, ulteriori funzioni e/o servizi associati, facenti comunque riferimento alla Convenzione quadro e regolamento generale di gestione.
3. Gli Enti in gestione associata assicurano, inoltre, l’esercizio delle funzioni ed attività di carattere:
- a) relazionale, per i rapporti con le altre Pubbliche Amministrazioni, Enti, Aziende e Cittadini in genere;
 - b) informativo, per l’assistenza alle Pubbliche Amministrazioni e Cittadini in genere;
 - c) divulgativo, per la diffusione e la migliore conoscenza dei servizi erogati;
 - d) amministrativo, per il supporto alla gestione dei servizi Comunali.

Articolo 5 Durata

1. La gestione congiunta del compendio termale è data dalla natura promiscua delle proprietà ed è ad essa collegata e correlata fino ad eventuale modifica.
2. La durata della Convenzione ed in particolare la durata del Capofila è indicata e stabilita nella Convenzione sottoscritta tra i Comuni, che fanno comunque riferimento, per la loro funzionalità ed operatività, al presente Regolamento organico generale.

Articolo 6 Struttura e organizzazione

1. La gestione associata delle funzioni e servizi attraverso Convenzione approvata con Delibera dei Consigli comunali, avviene nel rispetto il seguente modello organizzativo:

- Sede Centrale presso L’Ente Capo Convenzione e/o Ente Capofila;
- Sedi Periferiche presso l’altro Comune associato;

nelle more della predisposizione di un ufficio unico dedicato, ubicato nell’area del Compendio Termale.

2. Compete alla Struttura Operativa della Sede Centrale la predisposizione e trasmissione degli atti di programmazione e di previsione di spesa annuale per il funzionamento delle funzioni e dei servizi e del relativo rendiconto delle attività ed economico, che dovrà essere formalmente trasmesso all’altro Comune aderente.

3. La compartecipazione economica alla gestione associata viene ripartita tra i Comuni aderenti, sulla base delle disposizioni contenute nella convenzione sottoscritta ed è ripartita tra spese di personale, attività e servizi, secondo la proporzione di 5/12 al Comune di Guardia Piemontese e 7/12 al Comune di Acquappesa.

4. I singoli Comuni associati individuano e nominano uno o più Referenti interni e assicurano la corretta partecipazione alla gestione e sviluppo dei servizi.

5. Gli Enti aderenti alla gestione associata si impegnano ad adottare tutte le iniziative e le misure utili al buon funzionamento dei servizi, in particolare si impegnano a:

- a) garantire la sollecita risposta alle richieste di informazione, di assistenza, di supporto, di approfondimento o di valutazione da parte dell'Ente Capo Convenzione e/o Ente Capofila, oltre a garantire l'aggiornamento costante delle banche dati ed informazioni;
- b) partecipare agli incontri periodici di un eventuale Gruppo di Lavoro Permanente, indetto dai Responsabili delle Funzioni/Servizi per l'efficiente erogazione e gestione dei servizi;
- c) comunicare con la massima tempestività ai Responsabili delle Funzioni/Servizi, gli archivi, le banche dati e tutte le informazioni necessarie al loro continuativo aggiornamento;
- d) mantenere aggiornate le proprie dotazioni tecnologiche alle esigenze operative e funzionali dell'associazione, per una gestione razionale ed efficace dei servizi, oltre ad utilizzare gli applicativi messa a disposizione dalla struttura associativa;
- e) attivare confronti e relazioni, con prevalenza per la via telematica, che consentano la rapida soluzione di eventuali problematiche, con l'obiettivo di elevare l'efficacia del servizio e la soddisfazione dell'utente;
- f) garantire comunque la continuità e lo sviluppo dei servizi associati.

Articolo 7 Compito delle strutture

1. La Struttura operativa della Sede centrale gestisce le funzioni ed i servizi e sovrintende a tutte le attività necessarie al buon funzionamento ed in particolare:

- a) Fornisce assistenza e consulenza alle Pubbliche Amministrazioni;
- b) Si pone come principale soggetto di riferimento per Enti e Cittadini, gestendo i servizi, proponendo e sviluppando progettualità per un costante aggiornamento e sviluppo dei servizi al cittadino, alle imprese ed alla pubblica amministrazione;
- c) Coordina l'attività degli Enti Aderenti e dei Referenti e Responsabili Comunali, al fine di assicurare il buon andamento dei servizi;
- d) Sollecita le Amministrazioni o gli Uffici in caso di ritardi o di inadempimenti;
- e) Indice gli incontri periodici rivolti al monitoraggio e sviluppo dei servizi;
- f) Propone ed in seguito ad intesa con l'altro Ente, predispone, progetti e richieste di finanziamento per attivare fondi Provinciali, Regionali, Nazionali, Comunitari e altre eventuali fonti di finanziamento comunque disponibili;
- g) Propone ed in seguito ad intesa con l'altro Ente, predispone e stipula con le altre Amministrazioni, Consorzi, Società, Imprese singole o associate, Associazioni di categoria, Ordini e Collegi professionali, liberi Professionisti e Cittadini in genere, accordi, convenzioni, contratti o intese per la gestione, erogazione e fruizione dei servizi;
- h) Può avviare indagini per verificare il gradimento dei servizi, mediante questionari, ricerche o altre idonee modalità;
- i) Pubblicizza opportunamente l'istituzione e il funzionamento della gestione associata.

Articolo 8 Dotazione Organica del Servizio

1. La Direzione della Struttura operativa della Sede Centrale è affidata ad un Responsabile della gestione associata delle funzioni e servizi presso l'Ente Capo Convenzione o Ente Capofila, scelto tra il personale in organico, individuato dal Sindaco dell'Ente Capo Convenzione o Ente Capofila, d'intesa con l'altro Ente.
2. I Responsabili dei singoli Servizi, in organico ai Comuni associati, unitamente alla organizzazione generale ed obiettivi degli stessi, sono individuati nella Convenzione.
3. La responsabilità dei servizi di cui all'articolo 2, punto 3, dovrà essere suddivisa in misura equa tra i due Comuni convenzionati e potrà essere affidata, per ogni singolo Comune aderente, anche al medesimo soggetto scelto tra le figure apicali in organico.
4. Il Responsabile della gestione associata delle funzioni e servizi ha diritto di accesso alle banche dati Comunali, ad esclusione di quelle che l'amministrazione Comunale riterrà protette da privacy, e potrà mantenere rapporti diretti con le ditte fornitrici dei programmi gestionali interni alle singole amministrazioni.
5. Il Responsabile della gestione associata delle funzioni e servizi, in caso di sua assenza o indisponibilità per motivi contingenti, può delegare lo svolgimento delle sue funzioni, limitatamente al tempo strettamente necessario, ad uno dei Referenti Comunali, oppure ad altro Responsabile dell'Ente Capo Convenzione e/o Ente Capofila, tra quelli presenti nell'organico dell'ente.

Articolo 9 Conferenza dei Sindaci

1. Viene demandata alla Conferenza dei Sindaci la funzione di indirizzo programmatico e di controllo della gestione associata delle funzioni e dei servizi, ed in particolare, l'organizzazione generale e gli obiettivi dei Responsabili;
2. La Conferenza viene convocata almeno due volte l'anno dal Sindaco del Comune Capo Convenzione e/o Capofila, che provvede a nominare anche un Segretario; la Conferenza si riunirà altresì ogni qualvolta uno dei Sindaci dei Comuni convenzionati ne ravvisi l'opportunità o la necessità e ne faccia richiesta al Sindaco dell'Ente Capo Convenzione e/o Ente Capofila, il quale provvederà formalmente alla convocazione entro cinque giorni dalla richiesta.
3. Tutte le decisioni della Conferenza vengono prese all'unanimità data la presenza di soli due Comuni associati.
4. La Direzione della Struttura operativa della Sede Centrale, unitamente ai Responsabili dei Singoli Servizi, presenta alla Conferenza dei Sindaci:
 - a) una relazione dettagliata sull'attività gestionale delle funzioni e servizi associati, almeno ogni 6 mesi e comunque a fine anno;
 - b) un programma delle risorse necessarie per ottimizzare e/o ampliare i servizi.

Articolo 10 Disciplina degli aspetti finanziari

1. Le somme occorrenti per il funzionamento dell'ufficio associato sono imputate al bilancio del Comune Capofila al netto di eventuali contributi, trasferimenti, partecipazioni finanziarie pubbliche e/o private per come qui di seguito specificato:

- a. ENTRATE CORRENTI: derivanti dai canoni dei Contratti di utilizzo e gestione del COMPENDIO TERMALE per 7/12 al Comune di Acquappesa e per 5/12 al Comune di Guardia Piemontese.
- b. SPESE CORRENTI: per 7/12 al Comune di Acquappesa e per 5/12 al Comune di Guardia Piemontese.

Le eventuali spese correnti rientranti in tale riparto sono le seguenti:

- a. Eventuali spese di personale direttamente impegnato ed in organico. Le figure apicali cui compete la gestione giuridica degli atti aventi valenza di cui agli articoli 107 e 108 del TUEL, ove applicabili, saranno individuate nelle figure apicali già esistenti all'interno dell'Ente Capofila (*le spese di incarico apicali sono regolate dalle disposizioni di cui all'articolo 15 del vigente CCNL ENTI LOCALI*)
- b. spese di missione direttamente collegate alla gestione del compendio
- c. spese di progettazione per reperimento fondi regionali, nazionali e comunitari
- d. canoni software per gestione SUAP e SUE
- e. spese manutenzione ordinaria su collettore di approvvigionamento acque termali
- f. analisi acque
- g. spese di promozione
- c. SPESE IN CONTO CAPITALE: per 7/12 al Comune di Acquappesa e per 5/12 al Comune di Guardia Piemontese.

Le spese in conto capitale rientranti in tale riparto sono le seguenti:

- a. Realizzazione collettamento per distribuzione acque termali
 - b. Acquisto, installazione e manutenzione apparecchiature di lettura di portata
 - c. Acquisto, installazione e manutenzione apparecchiature di lettura di consumo
 - d. Manutenzione straordinaria su sistema di collettamento acque termali
2. Il Comune facente parte della presente convezione corrisponde, in via ordinaria, annualmente ed entro il mese di febbraio al Comune capofila una somma pari al rendiconto dell'anno precedente. In sede di prima applicazione ed in anticipazione, la somma da versare viene concordata in € 12.000,00.
3. Il comune capofila, entro il mese di gennaio trasmette al Comune aderente il rendiconto delle spese di cui al comma 1 debitamente corredato dai giustificativi e dal verbale dell'organo di revisione.

Articolo 11 Formazione e aggiornamento

1. Gli Enti associati perseguono, quale obiettivo primario, la valorizzazione delle risorse umane e la crescita professionale dei dipendenti, per assicurare il buon andamento, l'efficienza e l'efficacia dell'attività amministrativa.

Articolo 12 Gruppo di Lavoro Permanente (eventuale)

1. Viene eventualmente istituito presso l'Ente Capo Convenzione e/o Ente Capofila un Gruppo di Lavoro Permanente composto come segue: Responsabile della Funzione/Servizio - Referenti Comunali per le seguenti Funzioni/Servizi: a) _____ b) _____ c) _____ d) _____ con il compito di monitorare, aggiornare ed implementare i servizi erogati, proponendo e promuovendo attività e progetti utili al miglioramento dei servizi, con la possibilità di invitare agli incontri periodici le ditte ed i professionisti esterni ai quali sono eventualmente affidate le singole attività tecniche per l'erogazione dei servizi, oltre agli Enti e Aziende con i quali è stato instaurato e/o sarebbe opportuno instaurare un rapporto di collaborazione.
2. Il Gruppo di Lavoro Permanente si riunisce "di norma" ogni tre mesi, e comunque ogni qualvolta sia necessario assumere una decisione condivisa. Gli incontri del Gruppo di Lavoro Permanente sono convocati dal Responsabile della Funzione/Servizio. I referenti dei Comuni associati potranno richiedere comunque la convocazione del Gruppo di Lavoro Permanente qualora lo ritengano necessario alla risoluzione di problemi e/o miglioramento dei servizi.
3. Ogni singola Amministrazione Comunale è pertanto tenuta alla individuazione dei propri Referenti all'interno del Gruppo di Lavoro Permanente, dandone tempestiva comunicazione al Responsabile della Funzione/Servizio, unitamente ai recapiti telefonici / pec / e-mail degli stessi, utili per il mantenimento di una costante e tempestiva collaborazione a titolo gratuito.

Articolo 13 Pubblicità del regolamento

1. Al presente Regolamento deve essere assicurata ampia pubblicità.
2. Copia dello stesso deve inoltre essere sempre tenuta a disposizione del pubblico, anche per via telematica, perché chiunque ne possa prendere visione o estrarre copia.

Articolo 14 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore in seguito alla approvazione con idoneo atto amministrativo (Delibera di Consiglio Comunale) da parte dei Comuni associati.

